



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 4 - AREA MERIDIONALE – CONTROLLI CONSORZI BERGAMOTTO,
ARCEA, TERINA**

Assunto il 19/05/2025

Numero Registro Dipartimento 777

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7258 DEL 20/05/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: Ordinanza Ingiunzione a seguito del Verbale n. 08 del 29/03/2023, redatto dalla Regione Carabinieri Forestali “Calabria” Nucleo di Brancaleone a carico del trasgressore S.S.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed, in particolare, l’art. 28 e l’art. 30 che individuano compiti e responsabilità, rispettivamente, del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore e del Dirigente Generale;
- la Legge n. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e la L.R. n. 19/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso (...)”;
- il D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- l’art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione”, come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023 “Avviso interno, riservato ai Dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI”, la quale ha individuato, tra gli altri, l’Avv. Domenico Ferrara quale Dirigente appartenente ai ruoli della Giunta Regionale al quale attribuire la responsabilità del Settore 4 del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione”;
- il D.D.G. n. 9625 del 06.07.2023, recante: “Conferimento all’Avv. Domenico Ferrara dell’incarico di Dirigente del Settore n. 4 in esecuzione della D.G.R. n. 297 del 23.06.2023”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”, con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 11/2024 “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”, con il quale, tra l’altro, il Dipartimento “Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione” è divenuto “Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale”;
- il D.D.G.R. n. 15768 dell’11.11.2024, recante: “Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla 572 del 24.10.2024 – Micro-organizzazione”;
- la D.G.R. n. 113 del 25.03.2025 recante ad oggetto “Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027” e, in specie, l’Allegato 2 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027”;
- la Delibera della Giunta Regionale di individuazione del Dirigente Generale n. 168 del 23.04.2025 e il conseguente conferimento dell’incarico avvenuto con Decreto del Presidente della G.R. n. 34 del 24.04.2025, con i quali il Dr. Giuseppe Iritano è stato individuato e nominato Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Sviluppo Rurale”.
- l’Ordine di servizio del 26.06.2023 prot. n. 288853, con il quale è stata conferita la responsabilità del Gruppo di Lavoro “Sanzioni amministrative depenalizzate per violazioni della Legge Regionale n. 48 del 30.10.2012” al Dr. Greco Giuseppe Consolato, responsabile dell’U.O. 4.8 “Tutela produzioni autoctone – Bergamotto – Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo, Estirpazione Piante Olivo, L.R. n. 48/2012” del Settore 4.

VISTI, altresì:

- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e la L.R. n. 19 del 04/09/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”;

- la Legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii., recante “Modifiche al sistema penale”, riguardante, tra l’altro, il recupero delle somme dovute dai trasgressori a titolo di sanzione amministrativa;
- la Legge Regionale n. 48 del 30 ottobre 2012 “Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria”;
- il Decreto Legislativo 01/09/2011 n.150 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”, ai sensi dell’art. 54 della Legge 18/06/2009 n. 69;
- la Legge Regionale n. 8 del 4 febbraio 2002, concernente “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria” ed in particolare l’art. 40 bis “Riscossione delle entrate regionali mediante l’ingiunzione prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639”;
- il Regolamento Regionale 23 marzo 2010 n.2, recante “Regolamento di attuazione della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)” ed, in particolare, l’art. 17 disciplinante le procedure di riscossione coattiva dei tributi, delle somme dovute a titolo di sanzioni tributarie e di tutte le altre somme a qualsiasi titolo dovute all’Amministrazione Regionale mediante iscrizione a ruolo;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 19 marzo 2021 “Approvazione Linee Guida in materia di sanzioni amministrative depenalizzate di competenza regionale”.

VISTI, ancora:

- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2025”;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027”;
- la DGR 766 del 27/12/2024 avente ad oggetto: “Bilancio finanziario regionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027” (art. 39, comma 10, del D. LGS 23/06/2011, n 118);
- la DGR 767 del 27/12/2024 avente ad oggetto: “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027” (artt. 11 e 39, comma 10, D. LGS 23/06/2011, n. 118);
- la Legge Regionale n. 48 del 30/10/2012 “Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Olivicolo della Regione Calabria” e ss.mm.ii.

PRESO ATTO del Verbale di Contestazione n. 08 del 29/03/2023, redatto dalla Regione Carabinieri Forestali “Calabria” Stazione di Brancaleone, trasmesso con nota prot. n. 27/8 del 02/02/2024, acquisito agli atti d’Ufficio con prot. n. 144086 del 26/02/2024, con il quale è stato contestato alla sig.ra xxxx xxxx, in qualità di trasgressore, di aver proceduto alla potatura straordinaria alla base del tronco (taglio al ciocco) di numero dodici (12) piante di ulivo senza la prescritta autorizzazione da parte del Dipartimento preposto, in violazione dell’art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 48 del 30 ottobre 2012 “Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria”; condotta sanzionata dall’art. 8, comma 7, della medesima Legge regionale.

TENUTO CONTO che:

- il suddetto verbale di contestazione identifica l’avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;
- il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;
- il verbale è stato notificato al trasgressore in data 01 giugno 2023 tramite servizio postale, nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981;
- il verbale è stato trasmesso all’Amministrazione Regionale in data 02/02/2024 ed acquisito agli atti d’Ufficio in pari data con prot. n. 144086;
- il trasgressore è stato reso edotto della facoltà di procedere al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, in forma ridotta, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981.

RISCONTRATO che:

- ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/1981, l’interessato non si è avvalso della facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della

violazione, scritti difensivi e documenti, né tanto meno ha chiesto di essere sentito dall' autorità competente;

- dalla complessiva valutazione degli atti, risulta provata la fondatezza degli accertamenti;
- la sanzione prevista per la violazione dell'art 6 della Legge Regionale n. 48 del 30 ottobre 2012 ss.mm.ii. è punita da una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma che va da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 30.000,00;
- la sanzione è stata determinata nel rispetto dei criteri oggettivi e soggettivi, enunciati dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 ed in relazione alla gravità della violazione;
- la sanzione pecuniaria è stata determinata ai sensi dall'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981, modificato dall'art. 52 D.G.L.S. n. 213 del 24.06.1998, nella misura di un terzo del massimo edittale previsto o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, pari alla somma di euro 1.011,60 (milleundici/60), comprensiva di spese di notifica pari ad euro 11,60 (undici/60);
- con nota prot. n. 626582 del 07/10/2024, trasmessa per raccomandata A/R n. 15155463645 e notificata in data 18/10/2024 come da avviso di ricevimento agli atti, il Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari e Forestazione", Settore 4 "Area Meridionale – Controlli Consorzi Bergamotto, ARCEA, Terina" ha comunicato l'avvio del procedimento per il pagamento della sanzione amministrativa, con contestuale richiesta di comunicazione della prova dell'eventuale oblazione della sanzione;
- il trasgressore, tramite lo Studio Legale xxxx xxxx, con nota acquisiti agli atti con prot. n. 661745 del 22/10/2024 ha prodotto note di opposizione al verbale di accertamento n. 08 del 19/03/2023, contestando la nullità del verbale per la notifica avvenuta oltre i novanta (90) giorni previsti dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e la non titolarità sul fondo individuato catastalmente al Foglio di mappa xx, particella xx C.T., Comune di xxxxi;
- il Settore 4 con nota prot. n. 684069 del 31/10/2024 e ulteriore sollecito prot. n. 88251 del 25/03/2025 ha richiesto alla Regione Carabinieri Forestali "Calabria" Stazione di Brancaleone le controdeduzioni alle note di opposizione al Verbale di contestazione;
- la Regione Carabinieri Forestali "Calabria", Stazione di Brancaleone, ha provveduto ad inviare le controdeduzioni alle note di opposizione acquisite agli atti con prot. n. 197015 del 27/03/2025, rappresentando che:
 - in relazione alla nullità del verbale è stato fatto presente che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 40543/2021 hanno stabilito che per i termini di decadenza e/o prescrizione si deve tenere conto della data di consegna del soggetto notificatore all'ufficio postale della raccomandata e non della data di effettiva notifica al destinatario e che, dunque, tenuto conto che la busta è stata consegnata all'ufficio postale di Brancaleone in data 01/06/2023, i termini sono stati rispettati;
 - per quanto riguarda la titolarità dei terreni da una visura attuale per immobile del 26/03/2025 la sig.ra xxxx xxxx risulta proprietaria per un quarto (1/4) a seguito della successione ex legge di xxxx xxxx.
- alla luce delle motivazioni addotte in opposizione al verbale e alle controdeduzioni prodotte dall'organo accertatore i motivi di opposizioni non appaiono tali da inficiare la validità del verbale di contestazione.

RITENUTO di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4.2, principio 3.1, la somma di € 1000,00 (mille/00), con imputazione sul capitolo di entrata E3402001601 del bilancio regionale, giusta proposta di accertamento n. 2997/2025, e la somma di € 11,60 (undici/60), con imputazione sul capitolo di entrata n. E0360210301, giusta proposta di accertamento n. 2998/2025.

ATTESTATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2025.

RICHIAMATE, in particolare, la Legge n. 241/1990 e Legge n. 689 del 24/11/1981.

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario e i Dirigenti firmatari del presente Decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023.

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Dr. Greco Giuseppe Consolato, che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4.2, principio 3.1, la somma complessiva di euro 1.011,60(milleundici/60), con imputazione di € 1.000,00 sul capitolo di entrata E3402001601 "Riscossione di entrate derivanti da attività relative alla depenalizzazione" del Bilancio regionale, giusta proposta di accertamento n. 2997/2025, la somma di euro 11.60 (undici/60), con imputazione sul capitolo di entrata n. E0360210301, giusta proposta di accertamento n. 2998/2025;

DI NOTIFICARE il presente atto:

- al Sig.ra xxxx xxxx, in qualità di trasgressore;
- alla Regione Carabinieri Forestali "Calabria", Stazione di Brancaleone.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della Legge Regionale 6 Aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

ORDINA

alla sig.ra xxxx xxxx, in qualità di responsabile della violazione contestata, il pagamento della somma complessiva di euro 1011,60(milleundici/60),di cui euro 1000,00(mille/00) quale sanzione per la violazione commessa, ed euro 11,60 (undici/60) per spese di notifica, di aver proceduto alla potatura straordinaria alla base del troco (taglio al ciocco) numero dodici (12) piante di ulivo senza la prescritta autorizzazione da parte del Dipartimento preposto, in violazione dell'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 48 del 30 ottobre 2012 "Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria"; condotta sanzionata dall'art. 8, comma 7, della medesima Legge regionale

INGIUNGE

alla Sig.ra xxxx xxxx, in qualità di trasgressore, il pagamento della somma complessiva di Euro 1011,60(milleundici/60) entro trenta (30) giorni della notifica della presente ordinanza, alla Regione Calabria, attraverso l'avviso di pagamento Codice IUV 0000000009101564 quale sanzione per la violazione commessa;

AVVERTE

l'interessato che:

- 1) la presente Ordinanza Ingiunzione costituisce titolo esecutivo;
- 2) avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro trenta (30) giorni dalla notifica (oppure entro sessanta (60) giorni se il contravventore è residente all'estero), opposizione davanti all'Autorità

Giudiziaria ordinaria del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuata a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 150/2011;

3) l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal giudice nei casi e con i provvedimenti previsti all'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011;

4) in caso di mancato pagamento in un'unica soluzione alla Regione Calabria dell'avviso allegato (codice IUV 0000000009101564) entro trenta (30) giorni dalla notifica del presente atto, si procederà, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/81, ad applicare alla somma dovuta la maggiorazione di un decimo per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione diviene esigibile, mediante esecuzione coattiva della presente ingiunzione a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

5) il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, è il Dott. Giuseppe Consolato Greco, al quale può essere inviata documentazione relativa al procedimento, se rilevante ed entro i termini stabiliti, ai seguenti indirizzi:

email: giuseppecons.greco@regione.calabria.it;

PEC: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Giuseppe Consolato Greco
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
DOMENICO FERRARA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giuseppe Iritano
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

**SETTORE 4 - AREA MERIDIONALE – CONTROLLI CONSORZI BERGAMOTTO,
ARCEA, TERINA**

Numero Registro Dipartimento 777 del 19/05/2025

OGGETTO Ordinanza Ingiunzione a seguito del Verbale n. 08 del 29/03/2023, redatto dalla Regione Carabinieri Forestali “Calabria” Nucleo di Brancaleone a carico del trasgressore S.S.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 20/05/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)